

La Cassa speciale è autorizzata a consegnare, a titolo di «cauta custodia», i quantitativi di monete richiesti all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato per consentirne la vendita diretta.

Con successivo provvedimento saranno stabiliti i termini e le modalità di versamento dei ricavi netti che l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato dovrà versare ad apposito capitolo di entrata di questo Ministero.

Il presente decreto sarà inviato alla Ragioneria centrale per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 luglio 1997

p. Il direttore generale: PAOLILLO

97A6759

DECRETO 30 luglio 1997.

**Caratteristiche tecniche ed artistiche delle nuove monete da L. 1.000 di serie ordinaria.**

#### IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 1 della legge 7 aprile 1997, n. 96, che autorizza la coniazione e l'emissione di monete nei tagli da L. 1.000 e L. 2.000;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Decreta:

##### Art. 1.

Le caratteristiche tecniche delle nuove monete da L. 1.000 che il Tesoro dello Stato è autorizzato a fabbricare e ad emettere ai sensi della normativa vigente sono determinate come appresso specificato:

- tipo: bimetallico;
- diametro: mm 27;
- peso legale: gr 8,8 — massimo gr 9,2 — minimo gr 8,5;
- corona circolare: bronzital;
- disco centrale: cupronichel 75/25.

##### Art. 2.

Le caratteristiche artistiche delle monete di cui al precedente art. 1 sono determinate come segue:

sul dritto: in una cornice a dodici lati testa dell'Italia turrata; a sinistra e a destra, in circolo, leggenda «REPUBBLICA ITALIANA»; in alto sei stelle; in basso sei stelle e il nome dell'autore «L. CRETARA»;

sul rovescio: in una cornice a dodici lati rappresentazione geografica dell'Europa con meridiani e paralleli; al centro cinque cartigli formano i contorni di una stella; a sinistra «1997»; a destra «R»; in basso il nome dell'autore «PERNAZZA» e «L. 1.000»;

sul bordo: godronatura discontinua.

##### Art. 3.

Il contingente in valore nominale delle nuove monete bimetalliche di cui al presente decreto è stabilito in L. 1.000.000.000.000.

##### Art. 4.

Il limite per il potere liberatorio per le monete da L. 1.000 è fissato in L. 200.000 (pezzi n. 200).

##### Art. 5.

È approvato il tipo della moneta suddetta conforme alle descrizioni tecniche ed artistiche indicate agli articoli precedenti ed alla allegata riproduzione fotografica che fa parte integrante del presente decreto.

Le impronte, eseguite in conformità delle anzidette descrizioni, saranno riprodotte in piombo e depositate presso l'Archivio centrale dello Stato.

Il presente decreto sarà inviato alla Ragioneria centrale per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 luglio 1997

Il Ministro: CIAMPI

ALLEGATO



Dritto



Rovescio

97A6758

DECRETO 4 agosto 1997.

**Modificazioni allo statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Fabriano e Cupramontana, in Fabriano.**

#### IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 30 luglio 1990, n. 218, recante disposizioni in materia di ristrutturazione ed integrazione patrimoniale degli Istituti di credito di diritto pubblico;

Visto il decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, con il quale sono state emanate disposizioni per la ristrutturazione e per la disciplina del gruppo creditizio;

Visto l'art. 12, comma 3, del decreto legislativo n. 356/1990, il quale dispone che le modifiche statutarie degli enti che hanno effettuato il conferimento dell'azienda bancaria sono approvate dal Ministro del tesoro;

Vista la direttiva del Ministro del tesoro del 18 novembre 1994;